



COMUNE DI CENTURIFE

PROVINCIA DI ENNA

Piazza Lanuvio, n.28 - 94010 Centuripe (EN) - Tel. 0935/919412 - Fax 0935/73158

Codice Fiscale e Partita IVA: 00102530862

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 09.05.2017

OGGETTO: Prevenzione incendi.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi, nelle fabbriche e nei depositi di materiali esplosivi e infiammabili, a causa di accensioni o esplosioni;

RITENUTO che, al fine della prevenzione degli incendi durante la stagione estiva, emerge la necessità di regolamentare i fondi di proprietà privata nonché quelli pubblici, limitrofi al demanio forestale e al perimetro urbano, poiché l'incuria e l'abbandono di tali fondi facilita l'insorgere di incendi, con il conseguente rischio di propagazione fino alle aree boscate, ai centri e ai nuclei abitati;

CONSIDERATO che l'attuale rialzo delle temperature e le previsioni meteorologiche, che non preannunciano cambiamenti nel breve termine, nonché l'approssimarsi della stagione estiva, comportano un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

- **VISTA** la legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- **VISTI** gli artt. 17, 57 e 59 del T.U. della legge P.S. 18 giugno 1931, n. 733;
- **VISTO** l'art. 55 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753;
- **VISTI** gli artt. 449 e 650 del C. P.;
- **VISTO** l'art. 33 della legge 27.12.1941, n. 1570;
- **VISTA** la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
- **VISTA** la L. R. 16/96 e s. m. i.;
- **VISTA** la O.P.C.M. n. 3606 del 28.08.2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", che all'art. 1 comma 5, prevede che i sindaci dei comuni interessati della presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi, il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;
- **VISTO** l'art. 54 della legge n. 267/2000;
- **VISTA** la direttiva della Presidenza della Regione Sicilia del 14 gennaio 2008, avente ad oggetto "Attività comunali e intercomunali di protezione civile, impiego del volontariato - Indirizzi regionali - art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998";
- **VISTO** il D.P.R. n. 297 del 04.06.2008;
- **VISTO** l'art. 29 del codice della strada;
- **VISTO** il DLgs 205/2010, art.13;
- **VISTO** il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014, art. 14, comm8, lett. B, che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all' art. 256 bis, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006.

- **VISTO** il D.P. n. 259/Serv.1/ S.G.;

PREMESSO che è severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, gettare o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente;

Con i poteri conferitegli dalla legge:

ORDINA

Dal 20 maggio al 15 ottobre di ogni anno:

1. A tutti i proprietari di lotti di terreno all'interno del centro abitato o nelle immediate vicinanze, di ottemperare all'**obbligo** di tenere gli stessi sgombri da: covoni di cereali, erbe e foglie secche, cataste di legna o di altri materiali combustibili, che possano essere facile esca e/o strumento di propagazione di incendi di interfaccia.
2. A tutti i proprietari delle strade insistenti sul territorio del comune di Centuripe, di pulire le scarpate dalle sterpaglie per una fascia di metri 10;
3. A tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere del comune, di ottemperare all'**obbligo** di tenere i loro terreni sgombri da covoni di cereali, erbe e foglie secche, cataste di legna o di altra materia combustibile fino a 20 metri dal ciglio stradale. Tale distanza dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo le sedi stradali dove siano in corso lavori di incatramatura.
4. A tutti i proprietari o conduttori di fondi agricoli confinanti con il perimetro urbano ed in particolare quelli soggetti alla trebbiatura, di ottemperare all'**obbligo** di realizzare idonei viali parafuoco e/o taglia fuoco e mantenerli sempre efficienti, al fine di arrestare o rallentare l'eventuale propagazione dell'incendio;
5. Di non accendere fuochi entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case coloniche, da siepi, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile per tutto l'arco dell'anno.
6. Di non effettuare il lancio di razzi, il lancio di aerostati nonché l'accensione dei fuochi d'artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia e da quella dei campi ove vi siano covoni o mezzi, nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o da quello di materie esplodenti ed infiammabili.
7. Ai proprietari e ai conduttori dei motori a scoppio e a combustione, destinati ad azionare le trebbie, di ottemperare all'**obbligo**, durante la trebbiatura, di tenere applicato all'estremità del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.
8. Che i cereali e i foraggi siano conservati, per quanto possibile, in locali in muratura o altra struttura incombustibile, che presentino le dovute garanzie (pulizia del terreno circostante) e possibilmente si trovino vicino a corsi d'acqua, cisterne, pozzi, riserve d'acqua ect.. In ogni caso, nelle vicinanze di tali locali, è proibito fumare, usare lumi a fiamme libere, accendere fuochi.

9. Che eventuali depositi di covoni in mucchi siano ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro, con l'avvertenza che il terreno stesso sia sgombro di stoppie o di altra erba secca. Nelle aie e nei pressi dei depositi dei covoni è rigorosamente vietato fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite penalmente nel caso abbiano originato o abbiano favorito l'insorgere di un incendio (artt. - 423 - 423 bis, 424 - 425 - 449 - 650 del C. P.). Dal 15.05.2016 le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite anche amministrativamente con l'irrogazione, al trasgressore, di una sanzione pecuniaria compresa tra € 1.032,00 ed € 10.329,00 (art. 10 comma 6, legge 21.11.2000 n. 353). Detta sanzione verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge vigenti in materia e con provvedimento del Sindaco o chi ne fa le veci.

Per i terreni che si trovino in condizioni di accentuato degrado e abbandono a causa della presenza fitta ed intensa di vegetazione secca, tale da costituire serio pericolo per la propagazione di incendi, l'Amministrazione comunale, rappresentata dal Comando VV.UU., autonomamente o di concerto con il Corpo Forestale o con le altre forze di Polizia, procederà ad effettuare apposito sopralluogo e se necessario, a diffidare i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo godono dei terreni, così come previsto dalla normativa vigente, ad eseguire i lavori di ripulitura dell'intero fondo, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedervi. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto della diffida, al termine prescritto, comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, comportando "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'area. Tali procedimenti di "esecuzioni d'ufficio" verranno effettuati nel rispetto delle procedure prescritte dalla normativa sugli interventi urgenti.

Alle esecuzioni d'ufficio seguiranno le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero delle somme da parte della Pubblica Amministrazione.

RACCOMANDAZIONI:

- Chiunque abbia accesso al fuoco nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto della fiamma, seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esista, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento.
- Chiunque abbia notizia o avvisti un incendio, nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di dare immediato avviso al sindaco o al Comando dell'Arma dei Carabinieri o all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste o alla Polizia Municipale o ai Vigili del Fuoco del Distaccamento più vicino, nonché alle persone del luogo per un pronto intervento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche.
- Ad ogni cittadino incombe l'obbligo, nei limiti delle capacità personali e professionali, di prestare la propria opera in occasione di incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;

La presente ordinanza verrà :

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Centuripe www.comunecenturipe.gov.it, così come previsto dalla normativa vigente;
- affissa per le principali strade cittadine;
- inoltrata alla Prefettura di Enna e alle Amministrazioni competenti in materia.

La polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e del Corpo Forestale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le superiori prescrizioni valgono fatti salvi ulteriori ordinamenti restrittivi emanati dagli Enti preposti alla tutela del territorio.

La presente ordinanza sostituisce ed abroga le precedenti.

Dalla Residenza Municipale, li 09.05.2017



IL SINDACO
Michele Galvagno

Comune di Centuripe Prot. 0007358 del 15-05-2019 in partenza

UFFICIO DI SEGRETERIA

Pubblicazione

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la presente Ordinanza Sindacale è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno _____.

Addi, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO
